



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 58 del 15/11/2017

Prot. n.5611 del 05/12/2017

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo. Finanziamento progettazioni: sfioramento del 12% sull'importo totale finanziato pari a € 1.495.000,00=, come da art. 5 dell'accordo in essere.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Assente:

Angelo Pierobon	Vice Presidente
-----------------	-----------------

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10000 e 49999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)).

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e
- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)).

L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e.;
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)).

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 a.e.

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire

prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamato in particolare l'art. 4 del R.R. n. 3, recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto."
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034."
- P.V. 7 del 26/02/2013 avente per oggetto: "osservazioni al piano d'ambito – approvazione."
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto: "Infrazioni europee aggiornate."
- P.V. 18 del 21/03/2016 avente per oggetto: "Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del medesimo Comune in qualità di ente attuatore di collettori fognari mancanti per l'importo di €1.295.000=" con la quale il Cda ha provveduto a devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo utile alla realizzazione da parte del medesimo comune, in qualità di ente attuatore, di collettori fognari mancanti l'importo di ulteriori € 200.000,00=, ciò al fine di prevedere il dimensionamento del nuovo impianto di collettamento anche per gli scarichi gravanti sul depuratore di Monvalle. Ciò è finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti nell'impianto di Monvalle - in sofferenza -, all'impianto di Besozzo.
- P.V. 65 del 12/12/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo."

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito" approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (Sire) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

- a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,...);
- b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRe, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di Amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 e di finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000 alcuni degli interventi in infrazione.

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 l'Ente Responsabile dell'ATO ha proceduto a deliberare l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla società "in house" Alfa S.r.l.; la decadenza gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- con Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 53 del 23/10/2015 l'Ente Responsabile dell'ATO ha proceduto a prorogare alcune scadenze contenute nel contratto di servizio relative a determinati adempimenti di Alfa, e che, conseguentemente, in data 3 dicembre 2015, è stato modificato il contratto di servizio.

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Considerato che in data 09/01/2017 è stato siglato l'accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l., relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo.

Considerato che con nota 14787 del 29/09/2017, protocollata dall'Ufficio d'Ambito con numero 4513 del 02/10/2017, il comune di Besozzo ha presentato formalmente richiesta di deroga sull'Accordo sopracitato. Nella fattispecie, si richiede la revisione del limite relativo alle spese di progettazione, definito nel 12% massimo dell'importo finanziato per l'opera e sancito dall'art. 5 dell'Accordo, pari a € 179.400,00= sul totale di € 1.495.000,00=, giustificando la richiesta "in considerazione della complessità progettuale che comprende i lavori in alveo fluviale e lavori ricadenti in spazi confinati".

Considerato che con nota 15922 del 19/10/2017, protocollata dall'Ufficio d'Ambito con numero 4764 del 19/10/2017, il comune di Besozzo ha quantificato con nota formale l'importo maggiorato riferito alle spese tecniche, pari a € 50.457,34=.

Richiamata inoltre la nota di Alfa srl del 26/10/2017 prot Ato n.4908 con la quale il Gestore Unico Alfa informa questo ufficio che non ci sono motivi ostativi, a seguito della richiesta perpetrata dal Comune di Besozzo, per procedere con la gara per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto secondo il nuovo quadro economico proposto, che lascia inalterata la cifra del progetto complessiva già stanziata con l'accordo di cui sopra (atto n.18 del 21/03/2016).

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di deroga del limite relativo alle spese di progettazione, definito nel 12% massimo dell'importo finanziato per l'opera e sancito dall'art. 5 dell'Accordo, che apporta una maggiorazione alle suddette spese pari a € 50.457,34=;
2. di prendere inoltre atto della nota di Alfa srl del 26/10/2017 prot Ato n.4908 con la quale il Gestore Unico Alfa informa che non ci sono motivi ostativi, a seguito della richiesta perpetrata dal Comune di Besozzo, per procedere con la gara per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto secondo il nuovo quadro economico proposto, che lascia inalterata la cifra del progetto complessiva già stanziata con l'accordo di cui sopra (atto n.18 del 21/03/2016).
3. di confermare che la somma destinata al Comune di Besozzo e ad Alfa Srl per le opere in progetto è pari a complessivi €1.495.000,00=, e rimane invariata come indicato nel proprio precedente atto n.18 del 21/03/2016;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 05/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 05/12/2017 al 20/12/2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 15/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
